

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI IN FAVORE DI ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SENZA SCOPO DI LUCRO, PRIVATI ED ALTRI SOGGETTI DIVERSI.

TITOLO I° - DEFINIZIONI

ART. 1 – FINALITA'

Il Comune di Pieve del Grappa stabilisce, con il presente regolamento, approvato ai sensi dell'art. 12 delle Legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità per la concessione di contributi e vantaggi economici di qualunque genere a società sportive, associazioni di volontariato e associazioni non a scopo di lucro, gruppi spontanei di organizzatori di iniziative di pubblico interesse, comitati di rappresentanza genitori per organizzazioni eventi ad attinenza scolastica, singoli in veste di promotori od organizzatori di iniziative di pubblico interesse in particolare negli ambiti di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

Il presente regolamento stabilisce altresì i criteri e i requisiti necessari per la sottoscrizione di accordi o convenzioni con il Comune da parte di società sportive, associazioni di volontariato e associazioni non a scopo di lucro.

ART.2 – TIPOLOGIA DELLE PROVVIDENZE

Le provvidenze di cui al comma 1 dell'art. 1 possono articolarsi in forma di:

- contributi: quando le provvidenze sono dirette a favorire attività e/o iniziative per le quali il Comune si accolla solo una parte dell'onere complessivo;
- vantaggi economici: ogni qualvolta attengono alla fruizione ricorrente o temporanea di beni immobili e mobili di proprietà ovvero nella disponibilità del Comune;
- patrocinio: la partecipazione del Comune ad un'iniziativa anche mediante la concessione di agevolazioni, consentite dalla legge, in materia di imposta di pubblicità;

TITOLO II° - CONTRIBUTI

ART. 3 – BENEFICIARI DELLE PROVVIDENZE

La concessione di provvidenze economiche può essere disposta dal Comune in favore di enti, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, che svolgono attività ed iniziative di specifico e particolare interesse a beneficio della comunità comunale nei seguenti settori:

- cultura
- pubblica istruzione
- sport e tempo libero
- attività ricreative
- politiche giovanili
- politiche per la terza età

Non possono accedere ai contributi le associazioni di carattere politico e sindacale.

Ad enti ed associazioni di cui al comma 1 possono essere concessi contributi ordinari a condizione che:

- siano società regolarmente costituite con apposito atto e dotate di apposito statuto dal quale risultino gli organismi responsabili, i soci e quelli adibiti a controllo;
- che siano dotati di documenti che attestino i movimenti contabili delle entrate e delle uscite dell'Associazione, esibibile a richiesta del Comune;
- che l'attività istituzionale risulti dallo statuto e dai documenti contabili, oppure dal programma deliberato dagli organi competenti.

ART. 4 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Gli enti e le associazioni devono presentare al Comune apposita domanda entro il 30 ottobre di ogni anno per le iniziative da svolgersi nell'anno successivo.

A pena di irricevibilità, la domanda dovrà essere presentata secondo lo schema allegato al presente Regolamento.

Le domande devono contenere:

- l'esatta quantificazione del beneficio richiesto;
- relazione che illustri le attività da svolgere e il relativo calendario;
- i costi e le risorse finanziarie: specificando se sono stati concessi altri contributi provenienti da altre fonti, i mezzi finanziari e le strutture di cui l'associazione dispone.

Alla domanda dev'essere allegato in ogni caso il bilancio o comunque la documentazione che attesti le entrate e le uscite dell'Associazione.

ART. 5 - CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il piano di riparto dei contributi verrà proposto dalla Giunta Comunale, sentita la Prima Commissione Consiliare, prima dell'approvazione del Bilancio di previsione di ogni anno e successivamente comunicato agli interessati.

Per la concessione dei contributi e delle utilità economiche, la Giunta valuterà le richieste pervenute secondo i seguenti criteri:

- a) categorie e numero di utenti coinvolti, con maggiore attenzione a bambini in età prescolare, scolare, anziani e diversamente abili;
- b) promozione di iniziative e progetti in collaborazione con gli istituti scolastici;
- c) promozione di iniziative socialmente rilevanti;
- d) promozione di iniziative culturalmente rilevanti;
- e) finalità di contenimento dei costi e abbattimento delle tariffe;
- f) capacità di reperire forme di autofinanziamento (contributi da privati, sponsorizzazioni)
- g) carattere innovativo delle proposte;
- h) entità dei contributi in denaro precedentemente erogati direttamente dall'Amministrazione Comunale al soggetto richiedente;

La rispondenza ad uno o più di tali parametri sarà riportata sinteticamente nella proposta di deliberazione relativa all'erogazione del contributo

In sede di formazione del Bilancio saranno quindi assicurate le disponibilità finanziarie relative agli interventi di cui al presente regolamento.

In sede di formazione del Bilancio sarà valutato il Piano di riparto di cui al comma 1) e saranno disposti i relativi stanziamenti secondo le disponibilità di Bilancio.

L'erogazione sarà suddivisa in 2 rate: una in acconto nell'imminenza dell'attività, l'altra a saldo dopo l'esibizione dei documenti giustificativi della spesa e della relazione illustrativa dell'attività svolta. L'entità dell'acconto è stabilita dalla Giunta Comunale.

L'amministrazione si riserva di riformulare l'importo del contributo in base alle attività realmente realizzate.

ART. 6 – INTERVENTI STRAORDINARI

La Giunta Comunale può erogare contributi per singole manifestazioni nei settori della cultura dello sport e del tempo libero, non ricorrenti, aventi carattere straordinario o per le quali sussiste un interesse generale tale da giustificare un intervento del Comune.

Le richieste, che dovranno essere presentate prima dell'effettuazione della manifestazione, dovranno contenere l'illustrazione del tipo di iniziativa, la data e i relativi costi.

Il contributo sarà erogato sulla base dei documenti rappresentativi degli oneri effettivamente sostenuti e documentati.

I contributi straordinari richiesti da società sportive potranno essere erogati solo a quelle società che promuovono attività dilettantistiche, con priorità per le iniziative dirette ai giovani e agli anziani. Nelle domanda dovranno essere indicati il numero complessivo degli atleti praticanti l'attività o dei beneficiari dell'iniziativa proposta con indicazione dell'età.

TITOLO III° - VANTAGGI ECONOMICI

ART. 7 – FRUIZIONE DI BENI IMMOBILI E MOBILI

L'utilizzo gratuito o agevolato di beni immobili, strutture o beni mobili da parte di enti o associazioni senza scopo di lucro, costituisce vantaggio economico a favore di soggetti utilizzatori.

ART. 8 – FRUIZIONE RICORRENTE DI BENI IMMOBILI E MOBILI

Per fruizione ricorrente s'intende l'utilizzo sistematico con cadenza fissa, settimanale o altro, di strutture e beni di proprietà o in disponibilità del Comune.

La concessione in uso di tali strutture potrà essere concesso con i criteri e le modalità previste per l'assegnazione di contributi di cui al Titolo II° in relazione alle reali disponibilità ed alle attività programmate dal comune.

L'uso di tali beni è quindi disposto su domanda dei soggetti interessati, da presentarsi almeno tre mesi prima dell'inizio dell'attività, alla quale dovrà essere allegata documentata relazione sull'attività da svolgere, nonché sull'uso specifico del bene richiesto. Seguirà l'istruttoria da parte dei competenti uffici.

Eventuali migliorie apportate a beni immobili, strutture o beni mobili da parte degli enti o delle associazioni che ne usufruiscono nonché eventuali interventi di manutenzione potranno essere eseguiti previa autorizzazione scritta del Comune. Resta inteso che l'Associazione non potrà vantare diritti di alcuna sorta nei confronti del Comune su tali migliorie o interventi.

L'uso può essere consentito a previo il pagamento di un rimborso spese a favore del Comune, sulla base di tariffe deliberate dal Comune, ovvero a titolo gratuito se ne ricorrano le condizioni, previa sottoscrizione di apposito atto di convenzione e con deliberazione della Giunta Comunale.

Le strutture dovranno essere restituite nello stato in cui sono state consegnate. A tal fine è istituito il versamento di apposita cauzione, che potrà essere trattenuta dal Comune in caso di danni, deterioramenti o sottrazioni indebite di materiale inventariato.

ART. 9 – FRUIZIONE OCCASIONALE DI BENI IMMOBILI E MOBILI

Le strutture comunali e i beni comunali possono essere richiesti in modo occasionale per un periodo determinato e limitato nel tempo. L'uso di tali beni è quindi disposto su domanda dei soggetti interessati, da presentarsi almeno venti giorni prima, nella quale dovrà essere dichiarato l'uso specifico per il quale la struttura è richiesta. Seguirà l'istruttoria da parte dei competenti uffici.

Anche per tale utilizzo potrà essere previsto un rimborso spese, sulla base di tariffe deliberate dal Comune

Le strutture dovranno essere restituite nello stato in cui sono state consegnate.

TITOLO IV° - PATROCINIO COMUNALE

ART. 10 – CONCESSIONE

Il Comune può concedere il proprio patrocinio ad iniziative organizzate da enti ed associazioni, sono escluse le attività di carattere privato. Esso può essere accompagnato dalla concessione delle provvidenze di cui ai Titoli II° e III°.

Sono escluse dalla concessione di Patrocinio le iniziative e le manifestazioni:

- promosse da soggetti commerciali o da singoli privati, le cui finalità non rientrino tra quelle espresse dallo Statuto Comunale;
- dalle quali derivino utili per il soggetto promotore, se non nei limiti dell'autofinanziamento della manifestazione;
- che costituiscano pubblicità o promozione di attività finalizzate prevalentemente alla vendita, anche non diretta, di opere, prodotti o servizi, di qualsiasi natura;
- che siano promosse da organizzazioni, comunque denominate, che siano finalizzate alla propaganda, al proselitismo o al finanziamento della propria struttura organizzativa;
- che direttamente o indirettamente promuovano o sponsorizzino iniziative di dubbia moralità.
- che siano sponsorizzate da imprese o aziende la cui attività siano in contraddizione con le attività programmate dall'Amministrazione, con lo statuto comunale e l'ordine pubblico.

Il patrocinio consente agevolazioni tariffarie o di tasse comunali nella misura in cui specifici regolamenti comunali espressamente lo contemplino.

Per le iniziative e manifestazioni patrocinate dal Comune e sostenute economicamente da istituti di credito, fondazioni o imprese private, è ammessa la citazione dei diversi sponsor in tutte le forme di pubblicità adottate, a condizione che la circostanza sia menzionata nell'istanza di concessione e che la scritta appaia al fondo del messaggio pubblicitario con caratteri di minore evidenza.

Art. 11 MODALITA' DI CONCESSIONE

Gli interessati dovranno presentare regolare istanza al Sindaco dalla quale risulti la descrizione dell'attività o dell'iniziativa programmata, le finalità della stessa, la sua attinenza ai compiti del Comune.

Per ottenere il patrocinio il richiedente deve inoltrare, a mezzo posta, fax o PEC, domanda scritta su apposito modulo al Comune almeno 30 giorni prima della data di svolgimento della manifestazione o iniziativa, corredata di una bozza del materiale divulgativo. È facoltà dell'amministrazione prendere in esame istanze pervenute dopo tale termine.

Il patrocinio non oneroso è concesso con atto del Sindaco, previa valutazione dell'istanza tenendo conto dei seguenti criteri:

- attinenza alle finalità ed ai programmi dell'Amministrazione Comunale;
- rilevanza nell'ambito dei settori individuati all'art. 3;
- assenza di fini di lucro.

La concessione del patrocinio comporta l'onere in capo al richiedente di esporre sui manifesti e sul materiale pubblicitario dell'iniziativa o della manifestazione la seguente dicitura: "Con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale di Pieve del Grappa".

La richiesta di patrocinio non comporta automaticamente anche l'utilizzo del logo del Comune, che deve essere esplicitamente richiesto. In tal caso la Giunta Comunale si riserva di concederne l'autorizzazione.

L'utilizzo improprio del logo del Comune comporta la revoca del patrocinio e di ogni eventuale agevolazione.

L'utilizzo non autorizzato dello stemma è punito con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria secondo quanto disposto dall'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000.

TITOLO V° - CONVENZIONI E ACCORDI CON IL COMUNE

ART. 12 – REQUISITI

La concessione delle provvidenze economiche di cui ai titoli precedenti può essere disposta dal Comune in favore di enti, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, anche mediante Convenzioni o accordi.

Con gli Enti e le associazioni operanti sul territorio comunale possono essere stipulate convenzioni o accordi a condizione che:

- siano società o associazioni regolarmente costituite con apposito atto e dotate di apposito statuto dal quale risultino gli organismi responsabili, i soci e quelli adibiti a controllo;
- che siano dotati di documenti che attestino i movimenti contabili delle entrate e delle uscite dell'Associazione, esibibile a richiesta del Comune;
- che l'attività istituzionale risulti dallo statuto e dai documenti contabili, oppure dal programma deliberato dagli organi competenti.
-

ART. 13 – OGGETTO DELLE CONVENZIONI

Le Convenzioni possono essere sottoscritte sia per la concessione in uso ricorrente a titolo gratuito ovvero agevolato, di strutture o beni mobili e/o immobili di proprietà o in disponibilità del Comune, sia per la concessione di contributi aventi carattere sistematico e regolato sia per entrambi (contributi e beni in uso).

ART. 14 – PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI CONVENZIONE

Gli enti e le associazioni che sono interessate alla stipula di Convenzioni possono presentare al Comune apposita domanda.

Le domande devono contenere:

- la proposta oggetto della Convenzione;
- l'onere o la concessione richiesta al Comune;
- le modalità con le quali il Comune può intervenire o partecipare nella gestione dell'oggetto dell'accordo;
- durata della Convenzione.

Alla domanda dev'essere allegato in ogni caso il bilancio o comunque la documentazione che attesti le entrate e le uscite dell'Associazione.

ART. 15 – STIPULA DELLA CONVENZIONE

La Convenzione dovrà essere approvata con apposita deliberazione di Giunta Comunale, previa verifica e confronto fra le parti sui contenuti della stessa.

La Convenzione sarà sottoscritta, per il Comune, dal Responsabile del Settore competente in base alla materia trattata e, per l'Associazione, dal Presidente pro-tempore o da un legale rappresentante se designato.

ART. 16 – RINNOVO

Almeno tre mesi prima della scadenza, l'Associazione o il Comune possono chiedere il rinnovo della Convenzione in essere con apposita richiesta scritta.

TITOLO VI° - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 17 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore all'esecutività della deliberazione che lo approva.